

LEGGE 14 DEL 24/02/2023 – DECRETO MILLEPROROGHE

Art. 15

Proroga di termini
in materia di agricoltura

1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77,

le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:

«Fino al 31 dicembre 2023».

(1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, al primo periodo, le parole: «per il biennio 2021-2022» sono

sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al primo periodo, l'Agenzia e'

autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validita', relative a precedenti procedure concorsuali».

1-ter. La validita' dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attivita' di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, e 'prorogata fino al 30 giugno 2023.

I CERTIFICATI IN SCADENZA NEL 2023 DEVONO ESSERE RINNOVATI ENTRO LA LORO NATURALE SCADENZA.



Handwritten signature in blue ink.